



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 – 07 DICEMBRE 2023

Udienza del 29 Novembre 2023

21.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- S.S. **G.S. VV.F. C. TOMEI** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **D’Anna Ugo** in qualità di Presidente p.t. della S.S. **G.S VV.F. C. TOMEI**
- S.S. **LUPI SANTA CROCE SSD a.r.l.** in persona del Presidente p.t.

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

G.S. VV.F. C. TOMEI. *Per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 2 e 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1, 74 e 82 Reg. Giur., falsato, in concorso con l’affiliato Lupi Santa Croce SSD, il regolare svolgimento ed il risultato della gara del Campionato Serie B/M del 29/4/2023 VV.F. C. Tomei Vs. Lupi Santa Croce, conseguendo, grazie ad un preventivo accordo tra i due sodalizi, una imprevedibile vittoria sportiva sul campo nonostante lo sfavorevole gap tecnico.*

D’ANNA UGO: *Per responsabilità indiretta, ai sensi dell’art.75 Reg. Giur. per i fatti contestati sub A) al sodalizio G.S. VV.F. C. TOMEI del quale è Presidente e legale rappresentante.*

LUPI SANTA CROCE SSD: *Per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 2 e 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1, 74 e 82 Reg. Giur., falsato, in concorso con l’affiliato VV.F. C. Tomei, il regolare svolgimento ed il risultato della gara del Campionato Serie B/M del 29/4/2023 VV.F. C. Tomei Vs. Lupi Santa Croce, consentendo, grazie ad un preventivo accordo tra i due sodalizi, che la*



compagine del VV.F. C. Tomei conseguisse una imprevedibile vittoria sportiva sul campo nonostante lo sfavorevole gap tecnico

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato dal Presidente del sodalizio ASD Volley Ball F.B. il quale denunciava alla Procura Federale la sussistenza di una presunta combine organizzata nel penultimo turno del Campionato di Serie B/M tra le squadre del G.S. VV. F. C. Tomei e della SSD Lupi Santa Croce, finalizzata a consentire la vittoria della prima e così falsando la classifica finale in prospettiva della successiva fase dei playoff.

A sostegno dell'esposto, veniva rappresentato come la *notitia criminis* potesse trovare riscontro nella testimonianza di un atleta della ASD Volley Ball F.B. che avrebbe raccolto le confidenze di un tesserato con il G.S. VV.F.C. Tomei – in ordine all'asserito accordo truffaldino intercorso (ed attuato) dai due sodalizi.

A seguito di un'intensa attività di indagine svolta, anche tramite l'acquisizione delle testimonianze rese dai soggetti interessati, dagli allenatori delle squadre interessate e, infine, dagli arbitri che diressero l'incontro *de quo*, la Procura Federale deferiva i prevenuti dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli stessi per il giorno 29/11/2023. In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale concludeva per la dichiarazione di piena responsabilità di tutti gli incolpati chiedendo la comminazione di adeguata sanzione disciplinare con 10 punti di penalizzazione nel campionato di appartenenza a carico di entrambi i sodalizi, una multa di euro 5.000,00 ciascuno e l'inibitoria di 12 mesi per il Presidente D'Anna.

Comparivano, altresì, per la società Lupi Santa Croce, il Presidente Alberto Lami assistito dall'Avv. Luca Giorgio e per la società GS VVF Tomei, il Vice Presidente sig. Dario Castelli in sostituzione del Presidente Sig. Ugo D'Anna, assistito dall'Avv. Sara Camalich. Entrambi i difensori, richiamando i propri scritti difensionali, negavano qualsiasi addebito chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal compendio probatorio acquisito agli atti, il comportamento oggetto di incolpazione non risulta essere stato debitamente provato.

Ed invero, anche a seguito della discussione in sede di udienza, non è emersa la sussistenza di una prova piena in ordine alla presunta combine intervenuta tra i due sodalizi emergendo, al più, meri indizi che, tuttavia, non consentono di affermare con certezza l'esecuzione di un accordo antiregolamentare volto a falsare il risultato di una partita di campionato.

L'impianto accusatorio si sostanzia nella testimonianza di un tesserato di altro sodalizio (ASD Volley Ball F.B.) il quale riferisce al proprio Presidente di aver raccolto le confidenze di un atleta della società VVF Tomei in ordine alla sussistenza di una combine.

Tale testimonianza *de relato*, tuttavia, si scontra in maniera insanabile non solo con le dichiarazioni - tutte di segno diametralmente opposto - rese da tutti i soggetti asseritamente coinvolti (atleti e allenatori dei sodalizi) che negano recisamente la circostanza, ma anche e soprattutto con quella dei direttori di gara che sin dalla redazione del verbale di gioco – prima – che a seguito di interrogatorio – dopo – riferiscono in ordine alla regolarità dell'andamento della partita *de qua* e al corretto comportamento tenuto da entrambe le compagini sportive.

Se già tali circostanze dovrebbero condurre ad una declaratoria di non colpevolezza a carico degli incolpati, esaminando le dichiarazioni rese dall'atleta denunciante emergono evidenti contraddizioni financo in relazione alla cronologia degli eventi che vengono descritti in maniera difforme da quelli risultanti dal Verbale di gara (regolarmente omologato e oggetto di specifica conferma da parte degli arbitri).

Divergenze e contraddizioni che minano la solidità probatoria della testimonianza dell'atleta - il quale imputa la retrocessione del proprio sodalizio alla presunta combine intercorsa- che, in ogni caso, non può costituire, a parere di questo Collegio, all'interno delle complete risultanze probatorie acquisite agli atti, un valido presupposto per l'accertamento di una responsabilità disciplinare (inesistente) a carico dei prevenuti.

Le determinazioni volte al proscioglimento degli incolpati rendono superfluo l'esame delle istanze istruttorie avanzate dalle rispettive difese.

PQM

Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione nei confronti di S.S. G.S. VV.F. C. TOMEI in persona del Presidente p.t., nei confronti di D'ANNA UGO in qualità di Presidente p.t.



della S.S. G.S VV.F. C. TOMEI nonché nei confronti della S.S. LUPI SANTA CROCE
SSD a.r.l. in persona del Presidente p.t.

Roma, 05 Dicembre 2023

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 Dicembre 2023